

Corte di Passazione

Soc. An. Gestioni Tributarie

contro

Amministrazione Finanze

A. 1393 Reg. 26

Spese Prima Civile
Udienza 18 gennaio 1937

Roma, 21 gennaio 1876

Caro Baldara,

Il suo stato stannario in
Capriano, ~~due~~ ~~ho~~ ~~portato~~ consegnato
alla Procura copia del ricorso e della
sentenza impugnata. Difenderà l'Amministrazione
statale contro le gestioni
tributarie l'avvocatura di Stato,
che si è costituita.

L'audienza del 18 gennaio, sarà
la prima lezione, nell'

presieduta da J. E. Scara; consiglieri:
Fellgrini, Marchi, Cola grosso, Russo,
Manca, Polli, relatore Gini.

La tua causa è iscritta al settimo
posto.

In prossimità all'audienza distribuirò
le copie del ricorso e della sentenza, e
ritirerò la memoria dell'avvocatura
se, come credo, si deciderà a redigerla.
Ciao. Buon Natale! aff.

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 14 dicembre 1936
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-853

S.A.G.T. - Ufficio Registro Vigevano.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

Roma

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

una telefonata dalla locale
Avvocatura dello Stato con cui mi si chiedeva
se era stato discusso il nostro ricorso in
Cassazione mi ha messo una pulce nell'orecchio.
Ed io per essere perfettamente tranquillo ti
prego di assumere notizie presso la Cancelleria
della Cassazione, sebbene il fatto che il
ricorso è del maggio di quest'anno dovrebbe
assicurarmi che ancora non sarà stata fissata
l'udienza.

Scusami, e abbiti ringraziamenti e saluti
cordiali.

apw
Marchi

Scell.^{na} CORTE di CASSAZIONE del REGNO

ROMA

R I C O R S O

per la SOCIETA' ANONIMA GESTIONI TRIBUTARIE corrente
in Milano in persona del suo amministratore unico
MUHARI dott.comm.LUIGI, rappresentata e difesa dagli
on.¹¹ avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivano
Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente
domiciliata in Piazza della Libertà N.4, per delega
in calce al presente ricorso

contro

l'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO - Ufficio
del Registro di Vigevano in persona del suo titolare
procuratore sig.Martini Giuseppe - rappresentata e
difesa dalla Avvocatura dello Stato e presso la sede
di questa in Milano domiciliata per legge,

in punto :

annullamento della sentenza 21 marzo - 7 aprile 1936
-XIV- della R.Corte d'appello di Milano che riforma
la sentenza 16-20 aprile 1935 -XIII- del R.Tribunale
di Milano.

NOTIZIE DI FATTO

Così narra la sentenza denunciata il fatto della
causa :

* Mediante contratto 29-5-1929, il Comune di Vigevano

AVV. EMILIO CALDARA
AVV. MARIA CALDARA
PROMOTORI
MILANO (114) Telet. 50.053
Via Priv. Siracusa N. 3

" affidava alla Soc. An. Gestioni Tributarie con sede
" in Milano il servizio di accertamento ed esazione
" dei dazi di consumo in regime chiuso per 5 anni dal
" I-I-1929, con obbligo da parte della Società di assi-
" curare un minimo di riscossioni netto da aggio e da
" ritenute di L. 3.600.000, e da parte del Comune di ri-
" lasciare alla società un aggio del 22 % sull'introi-
" to lordo.
" Abolite con il R. D. Legge 20 marzo 1930 N. 141 le cin-
" te daziarie dei Comuni chiusi, fra i quali rientrava
" quello di Vigevano, in data 19 dicembre 1931, fra il
" Comune e la Società "in base" all'art. 7 del Decreto
" medesimo, si addiveniva ad ulteriore "convenzione"
" per la riscossione delle imposte di consumo con de-
" correnza dal 1° aprile 1930 sino al 31 dicembre 1938.
" Su tale "convenzione" ridotta in scrittura registra-
" ta con tassa fissa di L. 10. l'Ispettore, in sede di
" controllo, elevò tassa supplementare di L. 47.150, e
" cioè il 2 % sull'aggio di riscossione, ritenendo
" applicabile ed applicando così l'art. 50 Tariffa A
" della Legge di Registro, in quanto ravvisava trattar-
" si di vero e proprio nuovo contratto.
" Rievocata ingiunzione di pagamento, la Società con at-
" to 9 ottobre 1934 proponeva opposizione, adducendo
" non essere dovuta la tassa supplementare in quanto

" l'ulteriore accordo costituiva non un contratto
" nuovo, ma semplicemente un atto modificativo di
" quello precedente, e convenendo l'Amministrazione
" delle Finanze dello Stato avanti al Tribunale di
" Milano per ottenere declaratoria in tal senso.
" Il Tribunale, con sentenza 16-20 aprile 1935 acco-
" gliava la richiesta della Società, condannando l'Am-
" ministrazione delle Finanze alle spese.
" Appellava l'Amministrazione stessa, lamentando es-
" sere stato fatto "malgoverno degli art. 6 e 7 del
" R.D.L. 20 marzo 1930 N. 141 e dell'art. 3 D. Legge
" 25 gennaio 1931 N. 36".

La stessa sentenza giudicava :

" Disattesa ogni diversa intenzione ed eccezione :
" Accogliendo l'appello dell'Amministrazione delle
" Finanze dello Stato, ed in riforma totale dell'im-
" pugnata sentenza 16-20 aprile 1935 del Tribunale
" di Milano,
" Respinge l'opposizione a tassazione, avanzata dal-
" la Soc. An. Gestioni Tributarie con la citazione
" 9 ottobre 1934 introduttiva della presente lite,
" Condanna la medesima Soc. An. Gestioni Tributarie
" a pagare le spese prenotate e prenotande a debito
" per tutta la lite ; ed inoltre a rifondere All'Am-
" ministrazione delle Finanze, le competenze di pro-

" curatore in L.500 (lire cinquecento), e l'onorario
" di avvocato in L.4000 (lire quattromila) già de-
" tratte le percentuali di Legge ".

Si denuncia alla Cassell.^{na} Corte di Cassazione
per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2
e 3 del R. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N° 36 e
6 e 7 del R. Decreto-Legge 20 marzo 1930 N° 141,
nonchè delle Istruzioni ministeriali di cui al De-
creto di pari data, in relazione ai principi gene-
rali di diritto, all'art. 1098 cod. civ. e agli arti-
coli 3 e 5 delle Disposizioni generali per l'inter-
pretazione e l'applicazione delle Leggi ; insuffi-
cienza e contraddittorietà di motivi, equivalenti a
mancanza, specie in ordine alla intenzione dichia-
rata del legislatore. (articoli 517, N. 2 e 3, 360
N° 6 e 361 N° 2 cod. proc. civ.). -

La precisione, che è caratteristica del diritto
fiscale, rende breve e semplice la dimostrazione del
nostro assunto, in confronto della lunga motivazione
della sentenza denunciata.

Il R. Decreto-Legge 20 marzo 1930 N. 141, riforman-
do il regime delle imposte comunali di consumo, det-

ta coll'art.6 le norme per la revisione dei contratti d'appalto in corso nei Comuni aperti e coll'art.7 le norme per i contratti modificativi di quelli in corso nei Comuni chiusi. Il R^o. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N^o.36, con gli articoli I e 2 richiama le controversie e gli atti relativi alla applicazione degli art.6 e 7 della riforma, e all'art.3 - dopo avere richiamato nella prima parte gli atti di cui agli articoli I e 2 - dispone nel capoverso :

- " Saranno registrati col pagamento della tassa fissa
- " di L.10 i contratti modificativi di quelli in corso
- " se, stipulati fra i Comuni e gli appaltatori, ed i
- " verbali di arbitrato ".

Quindi nessun dubbio che per il chiaro disposto letterale della legge tutti i contratti modificativi di quelli in corso, senza distinzione tra Comuni aperti e Comuni chiusi, sono sottoposti alla sola tassa fissa di registro. Ciò è tanto vero che lo stesso estensore della sentenza denunciata lo ha sentito senza accorgersene, quando per ben due volte ha sostituito la espressione di "atti modificativi" a quella di "contratti modificativi" contro la precisa lettera dell'art.3 del R.D.L.25 gennaio 1931 N.36.

Questo netto punto di questione non si è proposto la Corte di merito, la quale invece si è indugiata a

controbattere alcune nostre considerazioni ausiliarie e la tesi - forse un po' teorica, ma giuridicamente esatta - dei primi Giudici presso i quali (secondo una frase dell'estensore che ci sembra poco felice) noi avremmo "avuto fortuna".

°°

A nostro avviso, se la Corte d'Appello non riteneva che fosse chiaro il senso delle invocate disposizioni di legge "fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse", avrebbe dovuto indagare anzitutto quale fosse la "intenzione del legislatore". Da parte nostra avevamo dimostrato che la intenzione del legislatore era conforme alla nostra tesi, invocando e le premesse generali del R. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N. 36 e, soprattutto, le categoriche Istruzioni ministeriali di cui al Decreto 20 marzo 1930, simultaneo del R. Decreto-legge sulla riforma e che questo Supremo Collegio ha dichiarato parte integrante della riforma stessa. Ivi è detto tassativamente che le nuove norme "dovranno avere effetto in rapporto ai contratti " che verranno a stipularsi ex novo in prosieguo " mentre "negli articoli 6 e 7 sono fissate le norme " intese a regolare la sorte dei contratti in corso " sia nei Comuni aperti che in quelli chiusi". Non

si potrebbe dire più chiaramente di così che, senza distinzioni tra Comuni aperti e Comuni chiusi, tutte le convenzioni di cui agli art. 6 e 7 della riforma non sono mai contratti ex novo ma soltanto contratti modificativi.

Di questo argomento, il quale più che chiarire l'intenzione del legislatore pone in essere una interpretazione autentica, neo verbum quidem nella motivazione della sentenza denunciata. Ecco perchè essa, nonostante la lunga motivazione, manca di motivi sopra un essenziale punto di diritto.

°°

Invece la sentenza denunciata richiama, a più riprese, la Legge di registro, e più precisamente l'articolo 4 e l'art. 50 Tabella A. E' intuitivo l'errore logico e giuridico di questo richiamo. Se il contratto modificativo non fosse un contratto, sarebbe stato logicamente inutile derogare alla legge di registro per esonerarlo dalla tassa proporzionale. Giuridicamente, poi, l'art. 3 del R.D.L. 25 gennaio 1931 è una deroga esplicita alla Legge di registro, e per i casi in esse articolo contemplati non è più lecito ricorrere alla legge derogata, oltre che per il preciso disposto del successivo art. 4, anche per l'art. 5 delle Disposizioni generali premesse a tutte le edizioni del Codice civile.

°°

La Corte di merito, proseguendo nella sua motivazione e confutando quella del Tribunale, afferma che l'obbligo imposto agli appaltatori dall'art.7 del R. Decreto-Legge 20 marzo 1930 N°.141 di rimanere in funzione e provvedere alla riscossione delle imposte di consumo anche oltre la scadenza dei termini convenuti non elimina quel libero incontro dei consensi che determina e qualifica il contratto. Basterebbe osservare in contrario (e lo diremo poi) che lo stesso art.7 prevede proprio il caso che il libero consenso dell'appaltatore manchi in ogni fase e in ogni particolare, essendo sostituito dall'arbitramento. Ma è decisivo rilevare che l'obbligazione contrattuale precedente rimane ed è maggiormente incisiva dall'imperativo della legge. Perciò, anche addivenendosi al contratto, questo non è un contratto che costituisca o scioglie un vincolo giuridico, bensì e soltanto lo regola. È il caso classico del contratto modificativo, come esattamente l'art.3 del R. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 qualifica quelli che sono esonerati dalla tassa proporzionale.

E con ciò abbiamo risposto anche all'argomento col quale la Corte di merito ha cercato di confutare una nostra considerazione di equità. Osserva, infatti, la Corte che il verbale di arbitramento - il

quale, anche per essa, è indiscutibilmente esonerato dalla tassa proporzionale - non è un succedaneo del contratto modificativo ma soltanto il modo di determinare un elemento costitutivo del contratto che poi troverà posto nel contratto nuovo soggetto a tassa proporzionale. L'affermazione è gratuita. Per la precisa disposizione letterale dell'art. 3 del R.D.L. 25 gennaio 1931 "contratti modificativi stipulati fra Comuni e appaltatori" e "verbali di arbitramento" sono due casi alternativi in perfetta parità di trattamento; e per l'art. 7 del R.D.L. 20 marzo 1930 sono le due ipotesi considerate a parità di condizioni per la determinazione dell'aggio. Né il citato art. 7 autorizza a ipotizzare anche un contratto dopo l'arbitramento. Perciò, non solo sta la nostra osservazione che con la tesi del Pisce l'appaltatore conciliante e ragionevole sarebbe trattato peggio di quello litigioso, bensì anche le due disposizioni di legge considerate sotto il riflesso di un avvicinamento logico tra la definizione contrattuale e quella arbitrale confermano nel modo più tranquillante che, in caso di accordo, si stipula un contratto (è la parola dell'art. 3) ma esso è un contratto modificativo (sempre secondo la parola dell'art. 3) e nella stessa guisa del verbale di

arbitramento che sostituisce il mancato accordo è
esente dalla tassa proporzionale.

°°

Con riserva di presentare altri motivi si

chiede e conclude

affinchè piaccia alla Eccell.^{ma} Corte, in accoglie-
mento del presente ricorso, annullare la sentenza
21 marzo - 7 aprile 1936 -XIV- della R.Corte d'Ap-
pello di Milano e di cui in epigrafe, con tutte le
conseguenze di legge.

Milano, 15 maggio 1936 -XIV.

Saranno depositati nei modi e termini di legge in-
sieme al presente ricorso e delega in calce alla
stesso :

- 1.- Copia autentica della denunciata sentenza
della R.Corte d'Appello di Milano ;
- 2.- Fascicolo degli atti e documenti dei due
giudizi di merito ;
- 3.- Bolletta del richiesto deposito del seguente
tenore :

Delego a rappresentarmi e difendermi per la razione e tutta la procedura del presente ricorso e con tutte le facoltà di legge gli on.¹¹ avvocati Emilio Caldara ed Ivano Bonomi, eleggendo domicilio presso quest'ultimo in Roma, piazza della Libertà N°.4.

Per la S.A.GESTIONI TRIBUTARIE

l'Amministratore unico

Attesto vera la firma qui sopra apposta dal sig. dott.comm.Luigi Munari.

Milano, li 15 quindici

Maggio 1936 -XIV.-

ATTO DI NOTIFICA

Milano, li maggio 1936 -XIV.

A richiesta della SOCIETA' ANONIMA GESTIONI TRIBUTARIE corrente in Milano in persona del suo amministratore unico dott.comm.Luigi Munari, rappresentata e difesa come sopra, ed elettivamente domiciliata in Roma - piazza della Libertà N°.4 -

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto alla R.Corte d'Appello di Milano ho notificato un

esemplare del sueseso ricorso alla AMMINISTRAZIONE
DELLE FINANZE DELLO STATO - UFFICIO DEL REGISTRO DI
VIGEVANO in persona del suo titolare procuratore
sig. Martini Giuseppe - al suo domicilio legale in
Milano presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato,
via Cretola N°.1, ivi parlando

AVV. EMILIO CALDARA

AVV. EMILIO CALDARA

AVV. EMILIO CALDARA

MILANO (111) 1222 30

Via Priv. Siracusa N. 30. Scell.ma CORTE di CASSAZIONE del REGNO

R O M A

RICORSO

per la SOCIETA' ANONIMA GESTIONI TRIBUTARIE corrente in Milano in persona del suo amministratore unico Munari dott. com. Luigi, rappresentata e difesa dagli on.^{li} avvocati Emilio Caldara di Milano e Ivano Bonomi di Roma, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliata in Piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso

contro

l'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO - Ufficio del Registro di Vigevano - in persona del suo titolare procuratore sig. Martini Giuseppe - rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato e presso la sede di questa in Milano domiciliata per legge,

in punto :

annullamento della sentenza 21 marzo - 7 aprile 1936 -XIV- della R.Corte d'appello di Milano che riforma la sentenza 16-20 aprile 1935 -XIII- del R.Tribunale di Milano.

NOTIZIE DI FATTO

Così narra la sentenza denunciata il fatto della causa :
" Mediante contratto 29-5-1929, il Comune di Vigevano affidava alla Soc. An. Gestioni Tributarie con sede in Milano il servizio di accertamento ed esazione dei dazi di consumo in regime chiuso per 5 anni dal 1-1-1929, con obbligo da parte della Società di assicurare un minimo di riscossio-

" ni netto da aggio e da ritenute di L. 5.600.000, e da parte del Co-
 " mune di rilasciare alla società un aggio del 22 % sull'introito
 " lordo.

" Abolite con il R.D. Legge 20 marzo 1930 N. 141 le cinte daziarie dei
 " Comuni chiusi, fra i quali rientrava quello di Vigevano, in data 19
 " dicembre 1931, fra i quali rientrava quello di Vigevano, in data 19
 " dicembre 1931 fra il Comune e la Società "in base" all'art. 7 del
 " Decreto medesimo, si addiveniva ad ulteriore "convenzione" per la
 " riscossione delle imposte di consumo con decorrenza dal 1° aprile
 " 1930 sino al 31 dicembre 1938.

" Su tale "convenzione" ridotta in scrittura registrata con tassa
 " fissata di L. 10 l'Ispectore, in sede di controllo, elevò tassa suppl-
 " mentare di L. 47.150 e cioè il 2 % sull'aggio di riscossione, rite-
 " nendo applicabile ed applicando così l'art. 50 Tariffa A della Leg-
 " ge di Registro, in quanto ravvisava trattarsi di vero e proprio nuo-
 " vo contratto.

" Ricevuta ingiunzione di pagamento, la Società con atto 9 ottobre 1934
 " proponeva opposizione, adducendo non essere dovuta la tassa suppl-
 " mentare in quanto l'ulteriore accordo costituiva non un contratto
 " nuovo, ma semplicemente un atto modificativo di quello precedente,
 " e convenendo l'Amministrazione delle Finanze dello Stato avanti il
 " Tribunale di Milano per ottenere declaratoria in tal senso.

" Il Tribunale, con sentenza 16.20 aprile 1935 accoglieva la richiesta
 " della Società, condannando l'Amministrazione delle Finanze alle spe-
 " se.

" Appellava l'Amministrazione stessa, lamentando essere stato fatto
 " malgoverno degli art. 6 e 7 del R.D.L. 20 marzo 1930 N. 141 e dell'art.
 " 3 D. Legge 25 gennaio 1931 N. 36 ".

La stessa sentenza giudicava :

" Disattesa ogni diversa istanza ed eccezione :
 " Accogliendo l'appello dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato,
 " ed in riforma totale dell'impugnata sentenza 16.20 aprile 1935 del

- " Tribunale di Milano,
 " Respinge l'opposizione a tassazione, avanzata dalla Soc. An. Gestioni
 " Tributarie con la citazione 9 ottobre 1934 introduttiva della pre-
 " sente lite,
 " Condanna la medesima Soc. An. Gestioni Tributarie a pagare le spese
 " prenotate e prenotande a debito per tutta la lite ; ed inoltre a
 " rifondere all'Amministrazione delle Finanze, le competenze di pro-
 " curatore in L.500 (lire cinquecento), e l'onorario di avvocato in
 " L.4000 (lire quattromila) già detratte le percentuali di Legge".

Si denuncia alla Sacell.ma Corte di Cassazione per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2, e 3 del R. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N. 36 e 6 e 7 del R. Decreto-Legge 20 marzo 1930 N. 141, nonché delle Istruzioni ministeriali di cui al Decreto di pari data, in relazione ai principi generali di diritto, all'art. 1098 cod. civ. e agli articoli 3 e 5 delle Disposizioni generali per l'interpretazione e l'applicazione delle Leggi ; insufficienza e contraddittorietà di motivi, equivalenti a mancanza, specie in ordine alla intenzione dichiarata dal legislatore (articoli 517, N. 2 e 3, 360 N. 6 e 361 N. 2 cod. proc. civ.).-

La precisione, che è caratteristica del diritto fiscale, rende breve e semplice la dimostrazione del nostro assunto, in confronto della lunga motivazione della sentenza denunciata.

Il R. Decreto-Legge 20 marzo 1930 N. 141, riformando il regime delle imposte comunali di consumo, detta coll'art. 6 le norme per la revisione dei contratti d'appalto in corso nei Comuni aperti e col-

l'art.7 le norme per i contratti modificativi di quelli in corso nei Comuni chiusi. Il R. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N. 36, con gli articoli 1 e 2 richiama le controversie e gli atti relativi alla applicazione degli art. 6 e 7 della riforma, e all'art. 3 - dopo avere richiamato nella prima parte gli atti di cui agli articoli 1 e 2 - dispone nel capoverso : " Saranno registrati col pagamento della tassa fissa " di L. 10 i contratti modificativi di quelli in corso, stipulati fra i Comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitrato ".

Quindi nessun dubbio che per il chiaro disposto letterale della legge tutti i contratti modificativi di quelli in corso, senza distinzione tra Comuni aperti e Comuni chiusi, sono sottoposti alla sola tassa fissa di registro. Ciò è tanto vero che lo stesso estensore della sentenza denunciata lo ha sentito senza accorgersene, quando per ben due volte ha sostituito la espressione di "atti modificativi" a quella di "contratti modificativi" contro la precisa lettera dell'art. 3 del R. D. L. 25 gennaio 1931 N. 36.

Questo netto punto di questione non si è proposto la Corte di merito, la quale invece si è indugiata a controbattere alcune nostre considerazioni ausiliarie e la tesi - forse un po' teorica, ma giuridicamente esatta - dei primi Giudici presso i quali (secondo una frase dell'estensore che ci sembra poco felice) noi avremmo " avuto fortuna ".

o
o o

A nostro avviso, se la Corte d'Appello non riteneva che fosse chiaro il senso delle invocate disposizioni di legge " fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse ", avrebbe dovuto indagare anzitutto quale fosse la " intenzione del legislatore ". Da parte nostra avevamo dimostrato che la intenzione del legislatore era conforme alla nostra tesi, invocando e le premesse generali del R. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N. 36 e, soprattutto, le categoriche Istruzioni ministeriali di cui al Decreto 20 marzo 1930, simultaneo del R. Decreto-Legge sulla riforma e che questo Supremo Collegio ha dichia-

rate parte integrante della riforma stessa. Ivi è detto tassativamente che le nuove norme "dovranno avere effetto in rapporto ai contratti che verranno a stipularsi ex novo in prosieguo" mentre "negli articoli 6 e 7 sono fissate le norme intese a regolare la sorte dei contratti in corso sia nei Comuni aperti che in quelli chiusi".

Non si potrebbe dire più chiaramente di così che, senza distinzione tra Comuni aperti e Comuni chiusi, tutte le convenzioni di cui agli art. 6 e 7 della riforma non sono mai contratti ex novo ma soltanto contratti modificativi.

Di questo argomento, il quale più che chiarire l'intenzione del legislatore pone in essere una interpretazione autentica, neo verbum quidem nella motivazione della sentenza denunciata. Ecco perchè essa, nonostante la lunga motivazione, manca di motivi sopra un essenziale punto di diritto.

°°

Invece la sentenza denunciata richiama, e più riprese, la Legge di registro, e più precisamente l'art. 4 e l'art. 50 Tabella A. È intuitivo l'errore logico e giuridico di questo richiamo. Se il contratto modificativo non fosse un contratto, sarebbe stato logicamente inutile derogare alla legge di registro per esonerarlo dalla tassa proporzionale. Giuridicamente, poi, l'art. 5 del R. D. L. 25 gennaio 1931 è una deroga esplicita alla legge di registro, e per i casi in esso articolo contemplati non è più lecito ricorrere alla legge derogata, oltre che per il preciso disposto del successivo art. 4, anche per l'art. 5 delle Disposizioni generali premesse a tutte le edizioni del Codice civile.

°°

La Corte di merito, proseguendo nella sua motivazione e confutando quella del Tribunale, afferma che l'obbligo imposto agli appaltatori dall'art. 7 del R. Decreto-Legge 20 marzo 1930 N. 141 di rimanere in funzioni e provvedere alla riscossione delle imposte di consumo anche

oltre la scadenza dei termini convenuti non elimina quel libero incontro dei consensi che determina e qualifica il contratto. Basterebbe osservare in contrario (e lo diremo poi) che lo stesso art.7 prevede proprio il caso che il libero consenso dell'appaltatore manchi in ogni fase e in ogni particolare, essendo sostituito dall'arbitramento. Ma è decisivo rilevare che l'obbligazione contrattuale precedente rimane ed è maggiormente incisa dall'imperativo della legge. Perciò, anche addivenendosi al contratto, questo non è un contratto che costituisce o scioglie un vincolo giuridico, bensì e soltanto lo regola. È il caso classico del contratto modificativo, come esattamente l'art.3 del R. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 qualifica quelli che sono esonerati dalla tassa proporzionale.

E con ciò abbiamo risposto anche all'argomento col quale la Corte di merito ha cercato di confutare una nostra considerazione di equità. Osserva, infatti, la Corte che il verbale di arbitramento - il quale, anche per essa, è indiscutibilmente esonerato dalla tassa proporzionale - non è un succedaneo del contratto modificativo ma soltanto il modo di determinare un elemento costitutivo del contratto che poi troverà posto nel contratto nuovo soggetto a tassa proporzionale. L'affermazione è gratuita. Per la precisa disposizione letterale dell'art.3 del R.D.L. 25 gennaio 1931 "contratti modificativi stipulati fra Comuni e appaltatori" e "verbali di arbitramento" sono due casi alternativi in perfetta parità di trattamento; e per l'art.7 del R.D.L. 20 marzo 1930 sono le due ipotesi considerate a parità di condizioni per la determinazione dell'aggio. Nè il citato art.7 autorizza a ipotizzare anche un contratto dopo l'arbitramento. Perciò, non solo sta la nostra osservazione che con la tesi del Fisco l'appaltatore conciliante e ragionevole sarebbe trattato peggio di quello litigioso, bensì anche le due disposizioni di legge considerate sotto il riflesso di un avvicinamento logico tra la definizione contrattuale e quella arbitrale confermano nel modo più tranquillante che, in caso di accordo, si stipula un contratto (è parola dell'art.3) ma esso è un contratto modificativo (sempre secondo la parola dell'art.3) e nella stessa guisa del verbale di arbitramento che sostituisce il mancato accordo è esente dalle tasse proporzionali.

Con riserve di presentare altri motivi si

chiede e conclude

affinchè piaccia alla Eccell. Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenza 21 marzo - 7 aprile 1936-XIV- della R. Corte d'Appello di Milano e di cui in epigrafe, con tutte le conseguenze di legge.

Milano, 15 maggio 1936 -XIV.

avv. EMILIO CAEDARA

AVV. EMILIO CALDARA
A. V. E.
T. G. G.
MILANO
Via Priv. Siracusa N. 3

Docell.ma CORTE di CASSAZIONE del REGNO

ROMA

RICORSO

per la SOCIETA' ANONIMA GESTIONI TRIBUTARIE corrente in Milano in persona del suo amministratore unico Munari dott.com. Luigi, rappresentata e difesa dagli on. ^{li} avv. ^{ti} Emilio Caldara di Milano e Ivano Bononi di Roma, e presso quest'ultimo effettivamente domiciliata in Piazza della Libertà N.4, per delega in calce al presente ricorso
contro

l'AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO - UFFICIO DEL REGISTRO DI VIGEVANO - in persona del suo titolare procuratore sig. Martini Giuseppe - rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato e presso la sede di questa in Milano domiciliata per legge,

in punto :

annullamento della sentenza 21 marzo - 7 aprile 1936 -XIV- della R. Corte d'appello di Milano che riforma la sentenza 16.20 aprile 1935-XIII- del R. Tribunale di Milano.

NOTIZIE DI FATTO

Così narra la sentenza denunciata il fatto della causa :

- " Mediante contratto 29-5-1929, il Comune di Vigevano affidava alla
- " Soc. An. Gestioni Tributarie con sede in Milano il servizio di accertamento ed esazione dei dazi di consumo in regime chiuso per 5 anni
- " dal 1-1-1929, con obbligo da parte della Società di assicurare un
- " minimo di riscossioni netto da aggio e da ritenute di L.3.600.000,

" e da parte del Comune di rilasciare alla società un aggio del 22 % sul-

" l'introito lordo.

" Abolite con il R.D. Legge 20 marzo 1930 N.141 le cinte daziarie dei Comu-

" ni chiusi, fra i quali rientrava quello di Vigevano, in data 19 dicembre

" 1931, fra il Comune e la Società "in base" all'art.7 del Decreto medesi-

" mo, si addiveniva ad ulteriore "convenzione" per la riscossione delle

" imposte di consumo con decorrenza dal 1° aprile 1930 sino al 31 dicem-

" bre 1938.

" Su tale "convenzione" ridotta in scrittura registrata con tassa fissa

" di L.10 l'Ispettore, in sede di controllo, elevò tassa supplementare di

" L.47.150 e cioè il 2 % sull'aggio di riscossione, ritenendo applicabile

" ed applicando così l'art.50 Tariffa A della Legge di Registro, in quan-

" to ravvisava trattarsi di vero e proprio nuovo contratto.

" Ricevuta ingiunzione di pagamento, la Società con atto 9 ottobre 1934

" proponeva opposizione, adducendo non essere dovuta la tassa supplementa-

" re in quanto l'ulteriore accordo costituiva non un contratto nuovo,

" ma semplicemente un atto modificativo di quello precedente, e convenen-

" do l'Amministrazione delle Finanze dello Stato avanti il Tribunale di

" Milano per ottenere declaratoria in tal senso.

" Il Tribunale, con sentenza 16-20 aprile 1935 accoglieva la richiesta

" della Società, condannando l'Amministrazione delle Finanze alle spese.

" Appellava l'Amministrazione stessa, lamentando essere stato fatto mal-

" governo degli art.6 e 7 del R.D.L.20 marzo 1930 N.141 e dell'art.3

" B. Legge 25 gennaio 1931 N.36 ".

La stessa sentenza giudicava :

" Disattesa ogni diversa istanza ed eccezione :

" Accogliendo l'appello dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato,

" ed in riforma totale dell'impugnata sentenza 16-20 aprile 1935 del

" Tribunale di Milano,

" Respinge l'opposizione a tassazione, avanzata dalla Soc.An.Gestioni

" Tributarie con la citazione 9 ottobre 1934 introduttiva della presen-

" te lite,

" Condanna la medesima Soc.An.Gestioni Tributarie a pagare le spese pre-

" notate e prenotando a debito per tutta la lite ; ed inoltre a rife-
 " dere all'Amministrazione delle Finanze, le competenze di procuratore
 " in L.500 (lire cinquecento), e l'onorario di avvocato in L.4000 (quat-
 " tremila) già detratte le percentuali di Legge".

Si denuncia alla Eccell.Corte di Cassazione per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

Violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 3 del R.Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N.36 e 6 e 7 del R.Decreto-Legge 20 marzo 1930 N.141, nonché delle Istruzioni ministeriali di cui al Decreto di pari data, in relazione ai principi generali di diritto, all'art.1098 cod.civ.e agli articoli 3 e 5 delle Disposizioni generali per l'interpretazione e l'applicazione delle Leggi ; insufficienza e contraddittorietà di motivi, equivalenti a mancanza, specie in ordine alla intenzione dichiarata del legislatore (articoli 517 N.2 e 3, 360 N.6 e 361 N.2 cod.proc.civ.).-

La precisione, che è caratteristica del diritto fiscale, rende breve e semplice la dimostrazione del nostro assunto, in confronto della lunga motivazione della sentenza denunciata.

Il R.Decreto-Legge 20 marzo 1930 N.141, riformando il regime delle imposte comunali di consumo, detta coll'art.6 le norme per la revisione dei contratti d'appalto in corso nei Comuni aperti e coll'art.7 le norme per i contratti modificativi di quelli in corso nei Comuni chiusi. Il R°.Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N.36, con gli articoli 1 e 2 richiama le controversie e gli atti relativi alla applicazione degli art.6 e 7 della riforma, e all'art.3 - dopo avere richiamato nella prima parte gli atti di cui agli articoli 1 e 2- dispone nel capoverso : " Sarà nno regi-
 " strati col pagamento della tassa fissa di L.10 i contratti modificativi
 " di quelli in corso, stipulati fra i Comuni e gli appaltatori, ed i veri
 " bali di arbitramento".

Quindi nessun dubbio che per il chiaro disposto letterale della legge tutti i contratti modificativi di quelli in corso, senza distinzione tra Comuni aperti e Comuni chiusi, sono sottoposti alla sola tassa fissa di registro. Ciò è tanto vero che lo stesso estensore della sentenza denunciata lo ha sentito senza accorgersene, quando per ben due volte ha sostituito la espressione di "atti modificativi" a quella di "contratti modificativi" contro la precisa lettera dell'art. 3 del R.D.L. 25/1/1931 N. 36.

Questo netto punto di questione non si è proposto la Corte di merito, la quale invece si è indugiata a controbattere alcune nostre considerazioni ausiliarie e la tesi - forse un po' teorica, ma giuridicamente esatta - dei primi Giudici presso i quali (secondo una frase dell'estensore che ci sembra poco felice) noi avremmo "avuto fortuna".

°°

A nostro avviso, se la Corte d'Appello non riteneva che fosse chiaro il senso delle invocate disposizioni di legge "fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse", avrebbe dovuto indagare anzitutto quale fosse la "intenzione del legislatore". Da parte nostra avevamo dimostrato che la intenzione del legislatore era conforme alla nostra tesi, invocando e le premesse generali del R. Decreto-Legge 25 gennaio 1931 N. 36 e, soprattutto, le categoriche Istruzioni ministeriali di cui al Decreto 20 marzo 1930, simultaneo del R. Decreto-Legge sulla riforma e che questo Supremo Collegio ha dichiarato parte integrante della riforma stessa. Ivi è detto tassativamente che le nuove norme "dovranno avere effetto in rapporto ai contratti che verranno a stipularsi ex novo in prosieguo" mentre "negli articoli 6 e 7 sono fissate le norme intese a regolare la sorte dei contratti in corso sia nei Comuni aperti che in quelli chiusi". Non si potrebbe dire più chiaramente di così che, senza distinzione tra Comuni aperti e Comuni chiusi, tutte le convenzioni di cui agli art. 6 e 7 della riforma non sono mai contratti ex novo ma soltanto contratti modificativi.

Di questo argomento, il quale più che chiarire l'intenzione del legislatore pone in essere una interpretazione autentica, nec verbum quidem nella motivazione della sentenza denunciata. Ecco perchè essa, nonostante la lun-

ga motivazione, manca di motivi sopra un essenziale punto di diritto.

°°

Invece la sentenza denunciata richiama, a più riprese, la Legge di registro, e più precisamente l'art.4 e l'art.50 Tabella A. E' intuitivo l'errore logico e giuridico di questo richiamo. Se il contratto modificativo non fosse un contratto, sarebbe stato logicamente inutile derogare alla legge di registro per esonerarlo dalla tassa proporzionale. Giuridicamente, poi, l'art.3 del R.D.L. 25 gennaio 1931 è una deroga esplicita alla Legge di registro, e per i casi in esso articolo contemplati non è più lecito ricorrere alla legge derogata, oltre che per il preciso disposto dal successivo art.4, anche per l'art.5 delle Disposizioni generali premesse a tutte le edizioni del Codice civile.

°°

La Corte di merito, proseguendo nella sua motivazione e confutando quella del Tribunale, afferma che l'obbligo imposto agli appaltatori dall'art.7 del R. Decreto-Legge 20 marzo 1930 N.141 di rimanere in funzioni e provvedere alla riscossione delle imposte di consumo anche oltre la scadenza dei termini convenuti non elimina quel libero incontro dei consensi che determina e qualifica il contratto. Basterebbe osservare in contrario (e lo diremo poi) che lo stesso art.7 prevede proprio il caso che il libero consenso dell'appaltatore manchi in ogni fase e in ogni particolare, essendo sostituito dall'arbitramento. Ma è decisivo rilevare che l'obbligazione contrattuale precedente rimane ed è maggiormente incisa dall'imperativo della legge. Perciò, anche addivendosi al contratto, questo non è un contratto che costituisce o scioglie un vincolo giuridico, bensì e soltanto lo regola. E' il caso classico del contratto modificativo, come esattamente l'art.3 del R. Decreto-Legge 25/I/1931 qualifica quelli che sono esonerati dalla tassa proporzionale.

E con ciò abbiamo risposto anche all'argomento col quale la Corte di merito ha cercato di confutare una nostra considerazione di equità.

Osserva, infatti, la Corte che il verbale di arbitrato - il quale, anche per essa, è indiscutibilmente esonerato dalla tassa proporzionale - non è un succedaneo del contratto modificativo ma soltanto il modo di determinare un elemento costitutivo del contratto che poi troverà posto nel contratto nuovo soggetto a tassa proporzionale. L'affermazione è gratuita. Per la precisa disposizione letterale dell'art. 3 del R.D.L. 25 gennaio 1931 "contratti modificativi stipulati fra Comuni e appaltatori" e "verbali di arbitrato" sono due casi alternativi in perfetta parità di trattamento; e per l'art. 7 del R.D.L. 20 marzo 1930 sono le due ipotesi considerate a parità di condizioni per la determinazione dell'aggio. Né il citato art. 7 autorizza a ipotizzare anche un contratto dopo l'arbitrato. Perciò, non solo sta la nostra osservazione che con la tesi del Pisco l'appaltatore conciliante e ragionevole sarebbe trattato peggio di quello litigioso, bensì anche le due disposizioni di legge considerate sotto il riflesso di un avvicinamento logico tra la definizione contrattuale e quella arbitrale confermano nel modo più tranquillante che, in caso di accordo, si stipula un contratto (è la parola dell'art. 3) ma esso è un contratto modificativo (sempre secondo la parola dell'art. 3) e nella stessa guisa del verbale di arbitrato che costituisce il mancato accordo è esente dalla tassa proporzionale.

°°

Con riserva di presentare altri motivi si

chiede e concludo

affinchè piaccia alla Eccell. Corte, in accoglimento del presente ricorso, annullare la sentenza 21 marzo - 7 aprile 1936 -XIV- della R. Corte d'Appello di Milano e di cui in epigrafe, con tutte le conseguenze di legge.

Milano, 15 maggio 1936 -XIV.

avv. EMILIO CALDARA

1393 Reg. 56

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. Avv. MARIA CALDARA

19 dicembre 1936

MILANO (114)
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-053

S. A. G. T. = UFFICIO REGISTRO VIGEVANO.

A S. E. l' on. avv. IVANOE BONOMI
ROMA

piazza della Libertà, N.4

Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri e l'ac-
cluso avviso per l'udienza di discussione del
ricorso in Cassazione.

Tu hai già presso di te le richieste copie
del ricorso e della sentenza denunciata. Invece
non so che l'Avvocatura dello Stato si sia co-
stituita. Certo non ha notificato alcun contro-
ricorso. Ti sarò grato se alla prima occasione
vorrai informarmi al riguardo.

Con i più cordiali saluti.

*after
Mancini*

7^o - causa -

Del. Gini -

Izara presid.

Telleggrini

Matti

Colagrosso

Ruffo

Manna

Rolla

Loz

18 gen.

Avv. Stato -

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 23 dicembre 1936
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-033

S.A.G.T. = Uff. Reg. Vigevano.

A S.E.l'on. avv. IVANOE BONOMI

ROMA

piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

grazie delle precise informazioni. E speriamo che col nuovo anno...la Cas= sazione cambi un po' rotta a mio riguardo.

A te e alla tua Signora i più sentiti au= guri.

Saluti cordiali.

N.2640 Ruolo.

In nome di Sua Maestà Vittorio Emanuele III° per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

La R.Corte d'Appello di Milano - Prima Sezione Civile - composta dagli Ill.mi Signori Dottori :

BONICELLI DELLA VITA gr.uff. PIERO	Presidente
ZALAPI' cav.uff. GIORGIO	Consigliere
GALLUCCI cav.uff. GIOVANNI	Consigliere Est.
PISANI cav.uff. GIUSEPPE	Consigliere
DE RUBBIS cav.uff. GAETANO	"

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile promossa in grado di appello con citazione in data 26/6/1935 Uff.giudiz.Vincenzo Silvano di questa Corte e posta in deliberazione all'udienza del 10 marzo 1936.

dalla

AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE DELLO STATO (Ufficio del Registro di Vigevano) rappresentata e difesa dalla Avvocatura dello Stato di Milano presso la quale è elettivamente domiciliata ex lege.

APPELLANTE

contro

SOC. AN. GESTIONI TRIBUTARIEcorrente in Milano, in persona del suo Administratore delegato sig. Munari dott. Luigi, elettivamente domiciliata in Milano via priv. Siracusa 3 presso e nello studio del suo procuratore sig. avv. Emilio Caldara del quale è rappresentata in giudizio per procura alle liti 28.12.1931 aut. Dott. Bottoni.

APPELLATA

oggetto :

opposizione a tassazione.

Alla preindicata udienza di spedizione della causa i procuratori delle parti presero le seguenti

CONCLUSIONI

L'AVVOCATURA DELLO STATO chiese e concluse :

Piaccia alla Corte Eccell. disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa.

IN PRINCIPALITA' : Assolvere l'amministrazione dalle domande tutte spiegate dalla Soc. An. Gestioni Tributarie con l'atto introduttivo del giudizio 9.10.1934.

Condannare la Società agli interessi dalla ingiunzione al saldo.

IN SUBORDINE E SALVO GRAVAME /

In parziale riforma della sentenza appellata, assolvere l'Amministrazione dalle spese di causa.

IN OGNI CASO :

Col favore delle spese di primo e secondo grado e dei relativi onorari di rappresentanza e difesa.

Salvo ogni altro diritto.

IL PROCURATORE della Società appellata chiese e

CONCLUSE

Piaccia alla Corte Eccell. respinta ogni diversa istanza ed eccezione ed in ispecie l'appello interposto con citazione 26.6.1935 XIII dall'Ufficio del Registro di Vigevano ;

Confermarsi in ogni sua parte l'appellata sentenza 16-20 aprile 1935 XIII resa tra le parti in causa dal R. Tribunale di Milano con la condanna dell'Amministrazione appellante anche nelle spese di questo giudizio, sentenza e successive.

FATTO

Mediante contratto 29.5.1929 il Comune di Vigevano affidava alla Soc. An. Gestioni Tributarie con sede in Milano il servizio di accertamento ed esazione dei dazi di consumo in regime chiuso per 5 anni dal I. I. 1929,

con obbligo da parte della Società di assicurare un minimo di riscossioni netto da aggio e da ritenute di L. 3.600.000, e da parte del Comune di rimborsare alla società un aggio del 22 % sull'introito lordo.

Abolite con il R.D.L. 20 marzo 1930 N. 141 le cinte daziarie dei Comuni chiusi, fra i quali rientrava quello di Vigevano, in data 19 dicembre 1931, fra il Comune e la Società "in base" all'art. 7 del Decreto medesimo, si addiveniva ad ulteriore "convenzione" per la riscossione delle imposte di consumo con decorrenza dal 1.4.1930 sino al 31.12.1933.

Su tale "convenzione" ridotta in scrittura registrata con tassa fissa di Lire 10 l'Ispectore, in sede di controllo, elevò tassa supplementare di L. 47.150 e cioè il 2 % sull'aggio di riscossione, ritenendo applicabile ed applicando così l'art. 50 Tariffa A della legge di registro, in quanto ravvisava trattarsi di vero e proprio nuovo contratto.

Ricevuta ingiunzione di pagamento, la Società con atto 9.10.1934, proponeva opposizione, adducendo non essere dovuta la tassa supplementare in quanto l'alteriore accordo costituiva non un contratto nuovo ma semplicemente un atto modificativo di quello precedente, e convenendo l'Amministrazione delle Finanze dello Stato avanti al Tribunale di Milano per ottenere declaratoria in tale senso.

Il Tribunale, con sentenza 16-20 aprile 1935, accogliendo la richiesta della Società, condannava l'Amministrazione delle Finanze alle spese.

Appellava l'Amministrazione stessa, lamentando essere stato fatto "malgoverno degli articoli 6 e 7 R.D.L. 20/3/1930 N. 141 e dell'art. 3 Decreto Legge 25 gennaio 1931 N. 36".

Ed avanti questa Corte, all'udienza di spedizione, i procuratori delle parti proponevano rispettivamente le conclusioni qui sopra in epigrafe richiamate.

DIRITTO

La Corte è chiamata a nuovo giudizio in base agli stessi elementi prospettati già in prima sede sulla fondatezza o meno della tassazione per cui si controverte.

Contro l'assunto dell'appellante Amministrazione delle Finanze che la "convenzione" 19/12/1931 tra il Comune di Vigevano e la Socie-

tà An.Gestioni Tributarie per il servizio di riscossione delle imposte di consumo, costituisca un contratto nuovo tassabile con la proporzionale 2% prevista dall'art.50 della Tariffa A legge di registro, la Soc.Gestioni Tributarie continua ad opporre che si tratti semplicemente di un atto modificativo, e perciò soggetto soltanto alla tassa fissa di L.IO. dall'antecedente contratto fra gli stessi stipulato il 19.5.1929 per il servizio di accertamento ed esazione dei dazi di consumo in regime chiuso.

La disamina delle due tesi controposte induce ai seguenti rilievi e considerazioni.

Il R.D.Legge 20.5.1930 N.141, che abolì le cinte daziarie e i dazi interni comunali istituendo invece le imposte di consumo, portava, fra l'altro, particolari disposizioni in ordine ai contratti di appalto in corso per la riscossione dei dazi.

E così propriamente :

a) Con l'art.6, dichiarava che i contratti in corso nei Comuni aperti rimanevano validi sino alla loro scadenza per la riscossione delle imposte di consumo (sostitutive degli aboliti dazi interni) perchè fossero opportunamente "riveduti".

b) E, con l'art.7 stabiliva che i contratti in corso nei Comuni chiusi s'intendevano "risolti" dal 1.4.1930, senza che agli appaltatori competesse alcun indennizzo, ma con obbligo, da parte dell'amministrazione Finanziaria, di restituire la tassa di registro per la parte di contratto non eseguita.

Aggiungeva che gli appaltatori, nonostante la risoluzione dei contratti, dovevano rimanere in funzioni e provvedere, con diritto ad un aggio sul predetto lordo da determinarsi d'accordo fra le parti o mercè arbitrato, alla riscossione delle imposte di consumo sino alla scadenza prevista nei contratti medesimi e per il quinquennio successivo, salvo facoltà di rinunciarvi al termine del primo biennio.

Nel caso di cui qui trattasi, in relazione al disposto del predetto art.7 il Podestà di Vigevano (Comune chiuso) in data 20 febbraio 1931, riconoscendo essere rimasto risolto il contratto di appalto in corso con la Soc.Gest.Tributarie per la riscossione dei dazi, deliberava di addivenire, come difatti poi mediante "conversione" 19.12.1931 addiveniva, a "nuovo contratto" con la medesima società per la riscossione

delle imposte di consumo con decorrenza del 1.4.1930 e sino al 31.12 dicembre 1938 ed in ragione diaggio ridotto al 16%. E, corrispondentemente, l'Amministrazione delle Finanze ordinava la restituzione della tassa di registro in L. 36.900 relativa alla parte non eseguita del precedente contratto.

Portato il nuovo contratto a registrazione, veniva applicata la semplice tassa fissa di L. 10. Ma, in sede di controllo, fu supplementamente liquidata la tassa proporzionale 2% a sensi dell'art. 50 Tariffa A.

La Società si oppose, instaurando il presente giudizio, ed avendo avuto fortuna in primo grado, maggiormente qui persiste nel sostenere che il contratto per cui è causa è semplicemente modificativo di quello antecedente e quindi, per il disposto dell'art. 3 R.D.L. 25.1.1931 N. 36 in relazione al summentovato art. 7 R.D.L. 20.3.1930 N. 141 - soggetto esclusivamente alla tassa fissa di L. 10.

Questa tesi, però, non può ritenersi avvalorata e confermata dalla legge esattamente intesa, oltre che dalle positive circostanze di fatto, bensì talune espressioni della legge medesima sembrano ad essa favorevoli.

Il carattere modificativo dei contratti di appalto in corso per la riscossione dei ~~tax~~ dazi interni di consumo nei Comuni aperti, riveduti in ottemperanza all'art. 6 del Decreto 20.3.1930, promana evidentemente dal fatto che, in coerenza con l'espresso disposto della legge, la revisione, mentre lascia ancora in vita fino alla loro scadenza i contratti medesimi, soltanto li adegua alle particolari esigenze della riscossione delle imposte di consumo di nuova istituzione.

E tali contratti modificativi, ai fini della registrazione, costituiscono soltanto "atti che possono servire di titolo o documento legale" per cui, a sensi dell'art. 4 della legge di registro, non torna ad essi applicabile che la tassa fissa di ciò si ha specifica riconferma nell'art. 3 R.D. Legge 25/1/1931 N. 36. Gli originari contratti, invero, furono già soggetti a tassa proporzionale per tutti i corrispettivi e per l'intera loro durata: e quindi, tanto che anche per conferma della nuova legge rimangono in corso di svolgimento, non potrebbero per il mero adattamento dell'originaria gestione esattoriale alle nuove esigenze - essere sottoposti ad altra imposizione, all'infuori della tassa fissa corrispondente al semplice servizio della registrazione e salve quelle che dovessero essere

strettamente le eventuali varianti all'imponibile conseguenti alla revisione.

È poi, agevolmente comprensibile come, per contro, non sia dato parlare di semplice modificazione rispetto ai nuovi contratti stipulati per la riscossione delle imposte di consumo in quelli che erano già Comuni chiusi, a seguito della risoluzione dei contratti in corso per riscossione dei dazi alle barriere. La risoluzione dei vecchi contratti è disposta dalla legge in maniera del tutto sicura ed inequivocabile; in quanto di essa vi si discorre chiaramente e, più ancora, reiteratamente e in netto contrasto con l'antecedente disposto che mantiene in vita i contratti in corso riguardanti i Comuni aperti.

Risoluzione vuol dire scioglimento, fine, anche del resto, come logico e necessaria conseguenza della radicale misura di abbattimento delle cinte daziarie, a cui essi erano serviti e non avrebbero potuto macronisticamente e assurdamente sopravvivere, a segnalare ancor più marcatamente la completa caduta delle antecedenti pattuizioni, sta l'aggiuntivo ordine di restituire la tassa di registro per la parte ineseguita di esse. Quindi, destituito di base risulterebbe il concetto che gli accordi stipulati successivamente per l'esazione delle imposte di consumo, profondamente diverse da ciò che prima era percepito come dazio alle barriere, possano, come che sia, formare continuazione di patti già morti per espressa volontà della legge in coerenza con la radicale riforma dell'abolizione delle cinte.

Ed i nuovi contratti di appalto per la riscossione delle imposte di consumo in quelli che erano già Comuni chiusi, legittimamente vengono dalla Finanza sottoposti a corrispondente tributo, e cioè alla proporzionale di cui all'art. 50 Tabella A. della legge di registro, anziché alla semplice tassa fissa. Giacchè, altrimenti, quel che è l'inevitabile contenuto economico delle nuove convenzioni - suggerite alla risoluzione dei precedenti rapporti ed alla liquidazione di essi giunta fin anche al rimborso della relativa tassa per la parte ineseguita verrebbe a sfuggire e senz'alcun plausibile motivo, alla tassazione.

Oli stessi contraenti - nel caso di cui trattasi - qualificarono l'appalto rinnovativo, al quale addivennero il 19.12.1931 dopo "lunghe

e laboriose trattative" come "nuovo contratto". E' più ancora spontaneamente, in relazione al nuovo diverso corrispettivo pattuito, inserirne nell'istrumento notarile il seguente art.24 : "Agli effetti della tassa di registro, si dichiara che l'ammontare presunto degli aggi della Società è di L. 358.000 per l'anno 1930, e di L. 500.000 per l'anno 1931" : e con ciò, evidentemente, si alludeva alla tassa proporzionale e non certo a quella fissa.

Ad interpretazione contraria a quella fin qui prospettata, particolarmente in ordine alla legge speciale abolitiva dei dazi, crede di poter arrivare la resistente società Gest. Tributarie, approfittando, in mancanza anche di precedenti giurisprudenziali sulla questione in oggetto, dell'incertezza che, a prima impressione, inducono circa la loro portata alcune disposizioni della legge medesima.

A confronto della tesi che i contratti di appalto per le imposte di consumo in Comuni già chiusi, abbiano carattere soltanto modificativo, si studia, anzitutto, la detta Società di presentare la risoluzione dei precedenti contratti, ordinata dall'art.7, sotto un aspetto, alla stregua del quale essa risulterebbe inefficace ed inoperante come se in realtà non fosse stata disposta.

All'uopo richiama l'attenzione sul 4° comma di esso art.7, dove è detto che gli appaltatori, nonostante la risoluzione dei contratti in corso, devono rimanere in funzione e provvedere alla riscossione delle imposte di consumo fino alla scadenza di contratti medesimi e per il quinquennio successivo. E ciò, precisamente, per inferirne, come difatti ne deduce, che i primitivi contratti non siano cessati, ma "continuano, modificati secondo le nuove esigenze delle imposte di consumo" e per affermare quindi, conclusivamente, che "l'antecedente contratto rimane colle sue obbligazioni corrispettive, e viene soltanto modificato in vista di successivi mutamenti nelle qualità personali dei contraenti".

Ma tale argomentazione, è, anzitutto, palesemente arbitraria, in quanto svaluta, svuotandola di contenuto, la parola della legge : la quale, in maniera da ritenersi inequivoca anche per la reiterata dizione, dichiara risolti gli originari appalti - coerentemente con il radicale cambiamento di regime nella specifica materia - e sino al punto da liquidare pure i

rapporti con la Finanza.

E poi, sopravvaluta, portandola a concezione e conseguenza ultronee, il testo riferito disposto dell'art.7 comma 4°. Giacchè la vera situazione - secondo i limiti tracciati dall'esplicita lettera e dal sufficientemente chiaro spirito della legge, in relazione alle particolari esigenze del periodo transitorio e del nuovo sistema di riscossione, è da ritenersi, piuttosto, la seguente. Il Legislatore dichiarava risolti i contratti predisposti già per riscuotere i dazi alle barriere, siccome evidentemente inadatti a regolare la diversa riscossione delle imposte di consumo di nuova istituzione. Nel contempo aveva, però, cura di dare le provvidenze necessarie per la prima attuazione del nuovo sistema: occorreva soprattutto evitare l'interruzione del servizio, ed insomma, sempre compatibilmente con il superiore interesse pubblico, non frustrare, o turbare il meno possibile le giuste aspettative degli appaltatori in carica.

E, a tale riguardo propriamente, disponeva, come nel su ricordato comma 4°, che essi appaltatori avessero a rimanere in funzioni. Col voler desumere da ciò che gli antecedenti appalti continuino anch'essi, la Società Ges. Tributarie cade nel duplice errore:

a) di prospettare, cioè, una contraddizione fra le due disposizioni (risoluzione dei contratti originari e continuazione delle funzioni) che in realtà non sussiste o, per lo meno, è esclusa dalla legge con l'espressa dicitura "non ostante la risoluzione dei contratti suindicati";

b) e di confondere due cose diverse, la continuazione dei contratti e la continuità delle funzioni degli appaltatori, quando, per ovviare poi alla suddetta pretesa contraddizione, ricorre all'espedito di intendere la risoluzione come neutralizzata o svalutata dalla continuità delle funzioni.

Laddove ritenendo, secondo l'anzidetto più correttamente, come reale ed operativa la risoluzione degli appalti daziari, necessariamente, infine, si ha da concludere che i susseguenti accordi intervenuti a regolare la riscossione delle imposte di consumo di nuova istituzione, costituiscono dei contratti nuovi. D'onde scaturisce evidentemente legittimo il diritto dell'Amministrazione Finanziaria di applicare un nuovo tributo corrispondente all'indubbio contenuto economico delle nuove convenzioni: le que-

li, altrimenti, in maniera ancor più chiara risulterebbero ingiustificatamente esenti da tassazioni proporzionali quando non si trascuri di tener presente che non di rado (e così pure nel caso di cui trattasi) la durata dei nuovi accordi va, secondo si avrà occasione di rilevare meglio in prosieguo, oltre quella dei vecchi contratti, e quando si ricordi ancora che, come si è notato sopra, la legge dispose la restituzione della tassa di registro già percepita per la parte inasseguita dei medesimi contratti antecedenti.

Inattendibile è pure il secondo argomento che la Soc. Gest. Tributaria adduce a sostegno della propria tesi e che propriamente si riferisce alla testè ancora menzionata restituzione di tassa. Propugna essa Società il concetto che tale restituzione venisse ordinata dall'art. 7 della legge speciale non in conseguenza della risoluzione dei contratti in corso, che in realtà non avrebbe luogo - ma a semplice titolo di danni.

A parte, però, che non è dato comprendere per quale ragione precisamente avverrebbe un tale risarcimento, del tutto ingiustificato appare che a carico proprio e volente dello Stato abbia ad andare l'asserito indennizzo, che d'altronde riuscirebbe in massima anche inadeguato, quando lo stesso art. 7 esclude in genere qualsiasi indennità a favore degli appaltatori. D'altronde la legge medesima al comma 3° del detto articolo indica abbastanza chiaramente, con le parole "per la parte del contratto non eseguito" che la tassa di registro è restituita in conseguenza della risoluzione dei contratti. E la restituzione di cui trattasi, contemplata nel detto comma 3° dell'art. 7, trova la sua base nel principio generale enunciato già nell'art. 32 della legge di registro, dove è detto "che se l'appalto non fosse compiuto, unicamente per comprovato impedimento di forza maggiore, la liquidazione della tassa avrà luogo con riguardo all'effettivo ammontare della prestazione eseguita". L'impedimento, nello specifico caso previsto nel ripetuto art. 7, consisterebbe nel fatto del principe.

Vanamente, infine, la Società Gestioni Tributarie, sempre a sostegno del proprio assunto, fa ricorso al disposto dell'art. 3 R. D. L. 25. I. 1931 N. 36.

In proposito la detta Società ragiona così.

L'art.3 stabilisce : "Tutti gli atti occorrenti per la esecuzione degli art.1 e 2 del presente decreto sono esenti da tassa di bollo e da quella proporzionale di registro... Saranno registrati col pagamento della tassa fissa di L.10 i contratti modificativi di quelli in corso, stipulati fra i Comuni e gli appaltatori, ed i verbali di arbitrato".

E l'art.1 del Decreto medesimo dispone : "La definizione della controversia di cui agli art.6,7,8,16 del R.D. L.20 marzo 1930 N.141, è demandata ad una Commissione arbitrale composta." Tali espressioni lasciano intendere chiaramente che l'applicazione della tassa fissa di registro con esenzione da quella proporzionale, di cui al riportato art.3, riguarda tanto la revisione dei contratti in corso nei Comuni chiusi prevista dallo art.7 del R.D. L. 20.3.1930, quanto la modificazione dei contratti in corso nei Comuni aperti di cui all'art.6.

L'inesattezza, però, dell'accomunare, secondo vien fatto nella conclusione testè richiamata della Società Gest. Tributarie, i nuovi contratti per i Comuni già chiusi con gli accordi e a revisione dei contratti in corso per i Comuni aperti, agli effetti dell'art.3 del Decreto 1931, appare manifesta, quando non si smarrisca la precisa linea da seguire nell'interpretazione di tale articolo.

Per vero, il titolo del decreto 25.1.1931 enuncia che le norme da questo portate attengono alla definizione delle controversie in materia d'imposte di consumo fra Comuni ed appaltatori, e più particolarmente, si legge nell'art.1 del Decreto stesso che è devoluta ad una commissione arbitrale la cognizione delle controversie di cui è parola, oltre che in altri articoli, negli art.6 e 7 del decreto 20.3.1930.

Or, le controversie prevedute dall'art.6 comprendono tutti i possibili contrasti relativi alle modalità di revisione dei contratti in corso per i Comuni aperti.

Laddove le controversie, di cui al successivo art.7 sono esclusivamente quelle riguardanti la determinazione dell'aggio.

Quindi, il beneficio della registrazione con la sola tassa fissa portato dall'art.3 del decreto 1931, ha da intendersi accordato:

a) Per gli atti modificativi dei contratti in corso interessanti i Comu

ni aperti, oppure, in caso di disaccordo, per i relativi verbali di arbitramento ;

b) Per i verbali di arbitramento, a cui fosse necessario addivenire in caso di disaccordo fra Comuni già chiusi ed appaltatori circa la determinazione dell'aggio per la riscossione delle imposte di consumo. Rispetto ai Comuni già chiusi, non è dato parlare di atti o contratti modificativi, perchè (come si è dimostrato sopra) gli originari contratti furono dalla legge risolti, cosicchè i successivi accordi, per la riscossione delle imposte di consumo di nuova istituzione, non possono costituire che dei contratti nuovi, e pertanto soggetti a proporzionale come dev'esserlo di conseguenza anche quello di cui qui trattasi.

Non vale obiettare che ritenendo, sia pure per il solo aggio, soggetti a tassa fissa esclusivamente i verbali di arbitrato - si verrebbe ad usare un trattamento diverso a seconda che si addivenga o no ad un accordo, che quindi gli appaltatori avrebbero fatta la convenienza di evitare per sottrarsi dalla tassa proporzionale. Giacchè neppure in caso che l'aggio sia stabilito da arbitri, si sfugge alla proporzionale - che in realtà viene imposta, se in sede propria.

L'arbitramento, per vero, non fa che provvedere alla determinazione della misura dell'aggio : ed il relativo verbale, quindi, è soggetto soltanto a tassa fissa, in quanto costituisce semplice "atto che può servire di titolo o documento legale" (art. 4 legge di registro) quali sono pure gli atti modificativi o i verbali di arbitramento riguardanti i contratti in corso, che rimangono validi, per i Comuni aperti. Quando, poi, l'aggio, così determinato nella misura, diviene, insieme ad altri elementi pattizi, oggetto di convenzione nei contratti nuovi che necessariamente bisogna stipulare in sostituzione di quelli originari risolti per i Comuni già chiusi, allora è che viene applicata la proporzionale, corrispondente a tutto ciò che forma il contenuto economico dei contratti medesimi.

Prima di por termine alla presente motivazione è d'uopo prendere in esame anche un peculiare argomento prospettato nell'impugnata sentenza dal Tribunale in favore della resistente Società Gestioni Tributarie che però, ha soltanto una mera parvenza di fondatezza.

Ravvisarono i primi giudici che, a proposito degli accordi per la ri-

scossione delle imposte di consumo nei Comuni già chiusi, non sia a parlare di veri e propri contratti, quali pur l'art. 50 della tariffa A legge di registro con l'espressa dizione "contratti" esige che abbiano ad essere le intese perchè vengano colpita da tassa proporzionale - una volta che ad essi si addivene, non per libera volontà ma ope legis, specialmente dagli appaltatori, obbligati a rimanere in funzioni anche dopo il giorno (1.4.1930) in cui cadevano per abolizione le cinte daziarie, ed anche ad accertare, in caso di disaccordo, la fissazione dell'aggio da parte di arbitri.

L'osservazione non è scevra di accuse.

Ma - a guardare più approfonditamente ancora, come va fatto - se ne scorge l'incostanza.

L'imperativo della legge, in ordine ai Comuni chiusi, si esercitò specialmente sugli originari contratti che dichiarò risolti, e soltanto limitatamente sulle funzioni degli appaltatori e sull'aggio non oltre.

Per un solo biennio, in sostanza, venne disposto che gli appaltatori dovessero continuare nelle funzioni; ciò era bensì più che altro nel pubblico interesse a scampo di interruzioni del servizio, che poteva giovare anche agli appaltatori in quanto evitava loro un'improvvisa rinuncia con relativi inconvenienti. Dopo il biennio, essi avevano facoltà di rinunciare; il che si sarebbe potuto risolvere anche in un imperato loro vantaggio, quando avessero avuto convenienza di liberarsi di appalti già originariamente assoggettati a più lunga durata. E nel caso di cui qui trattasi, l'appaltatrice Società Gestioni Tributarie poté di fatto agire tanto liberamente che, sebbene l'antecedente appalto daziario andasse a scadere nel 1933, addivene a nuovo contratto per la riscossione delle imposte di consumo con durata fino al 1938 e senza riguardo alcuno alla facoltà di rinuncia dopo il biennio, anzi più ancora, il contratto 19.12.1931, per cui ora è causa, venne anche confermato con successiva convenzione 22.3.1932 cioè dopo la scadenza del biennio.

Soltanto, inoltre, per il caso di disaccordo circa la misura dell'aggio ed a fine di concretarla fu istituito l'arbitramento, lasciandosi così ogni possibilità di trattare per accordarsi in proposito. E nel concreto caso, pur liberamente si convenne in proposito.

Comunque, non è a confondere l'obbligatoria continuazione del servizio per un biennio, con la libertà di contrattare per nuovi appalti in sostituzione di quelli risolti dalla legge; libertà che può ritenersi essere stata in sostanza rispettata al completo, anche se, per il solo caso di disaccordo in ordine semplicemente alla misura dell'aggio da consacrare nelle nuove convenzioni, si deferisce a degli arbitri il compito di determinarla.

Per le considerazioni fin qui svolte, si deve in totale riforma della sentenza appellata, respingere l'opposizione a tassazione proposta dalla Società Gestioni Tributarie condannando la Società stessa alle spese tutte di lite.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE

Disattesa ogni diversa istanza ed eccezione;

Accogliendo l'appello dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato, ed in riforma totale dell'impugnata sentenza 16-20 aprile 1935 del Tribunale di Milano;

Respinge l'opposizione a tassazione, avanzata dalla Soc. An. Gestioni Tributarie con la citazione 9 ottobre 1934 introduttiva della presente lite.

Condanna la medesima Società Gestioni Tributarie a pagare le spese prenotate e prenotande a debito per tutta la lite; ed inoltre, a rifondere all'Amministrazione delle Finanze le competenze di procuratore in L. 500 (lire cinquecento) e l'onorario di avvocato in L. 4000. (lire quattromila) già detratte le percentuali di legge.

Così deciso, in Camera di Consiglio in Milano, addì 21 marzo 1936 XIV.

firmati : Bonicelli della Vite - Zalapi - Gallucci, est. - Pisani

De Rubeis - Zucchi, cancelliere.

Pubblicata in Milano, avanti la suddetta Sezione della Corte d'Appello all'udienza 7 aprile 1936 -XIV.

Il Cancelliere : f.° ZUCCHI.

Dott. avv. EMILIO CALDARA

Dott. Avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 15 gennaio 1937.
VIA PRIVATA SIRACUSA, 3
TELEFONO 50-653

S.A.G.T. - Ufficio Registro Vigevano.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

ROMA

Piazza della Libertà, 4

Caro Bonomi,

sebbene a quest'ora avrai ricevuta la mia del 13 corr., tengo a confermarti che domenica mattina sarò a Roma e verrò verso le 10 da te e ad assicurarti che ho ricevuto la Memoria dell'Avvocatura generale dello Stato e poi la tua lettera.

La pregiudiziale di inammissibilità - a mio modo di vedere - è infondata e gli articoli 7 ed 8 del Testo Unico 30 ottobre 1933 N.1611 e lo stesso art. II invocato avversariamente stabiliscono in modo univoco che la rappresentanza dell'Amministrazione pubblica presso il foro erariale è determinata dalla citazione introduttiva del giudizio; tanto che il 2° comma dell'art. II prescrive "che ogni atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza".

Tuttavia, trattandosi di questione fiscale, l'eccezione è pericolosissima.

Con i più cordiali saluti, e arrivederci.

apw
Marchese

N 2923 della ricevuta 166
10
13

CORTE DI _____
TRIBUNALE DI _____
PRETURA DI _____
UFF. DI CONC. DI _____

Addi 17 GIU 1936 Anno IV

nella Cancelleria del _____

il Sig. ~~(1)~~ Avv. Bouoni
Deano

ha depositato (2) 8 fogli
De d'is

(3) De d'is
Costioni Erubet

(4) De d'is
De d'is

IL CANCELLIERE

[Signature]



Ricevute il 6 giugno 1936

6 giugno 1936

Dall'avv. Calabara (spese deposito)

£ 250

Depositato il 17 giugno 1936

9 giugno 1936

Diritti di chiamata - £ 13.80

Deposito carta bollo e altro 166.

179.80

A. E. l'on. avv. IVANHOE BOUQUET

ROMA

piazza della Libertà, N. 4

Bonni,

anche per questa pratica
ti abbia la pazienza di segui-
cicolo dalla Corte di Cassazione.

Un cordiale saluto.

La tua affez. alle presenze.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 9 giugno 1937
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

S.A.G.T. - Ufficio Registro Vigevano.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

R O M A

piazza della Libertà, N.4

Caro Bonomi,

anche per questa pratica
bisogna che tu abbia la pazienza di riti-
rare il fascicolo dalla Corte di Cassazione.

Con i più cordiali saluti.

F. Caldara

P.S. Aspetto risposta alle mie precedenti.

*Spedito il
fascicolo
11 giugno 1937*

Autografo
Scritto

Invitare a Caldare
cantu per i rivora

1. Luigi Saracch cantu

avuto 120
Spese 174.80

120

Lo. Turresine

2. G. Gest, Crilan

avute 250
Spese 179

60

cantu Ann. Franz

Resto 70

3. Girbia bigoni cantu

P. Frate

Mandati a Caldara

tre glorioli

Ufficio Provinciale

LIBRARY BOARD

Divisione della Libreria

Libreria

anche per i nuovi

con i libri ordinati

con il regolamento della Corte di

avuto il numero di

LIBRARY

6 luglio 1937

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

ANHE - CASA PROTETTA.
Banca Centr. Ital. - Monte di Pietà Roma.

Caro Bonomi,

È molto grave quello che mi scrivi sul contegno di Pardini. Egli aveva conclusa la transazione con uno dei condomini debitori ipotecari della Banca; e dopo di quella, secondo un programma tra noi stabilito, doveva notificare dei precetti immobiliari a cominciare da quei debitori che non avevano avuto l'intervento del Monte di Pietà. Mi disse poi di averne notificato qualcuno, ed io dovevo e dovrei ancora essere convinto che l'avesse fatto, tanto più che in occasione della succennata transazione gli si era lasciato in mano un fondo di L. 2000.

In seguito mi annunciò che si era fatta opposizione e si era chiamato in causa il Monte di Pietà: mi informò anche dell'udienza e poi del rinvio, ma non mi mandò mai la citazione che io gli avevo chiesta per la delega in calce della cliente. Allora ho cominciato a sospettare che l'opposizione non esistesse e mi sono creata l'occasione di andare personalmente nello studio di Pardini per sincerarsene. Egli non mi mostrò nulla, nè io potevo chiedergli di vedere l'incarto. Soltanto gli accennai quel dubbio attribuendolo al dott. Munari. Pardini protestò, prendendo la cosa come uno scherzo; e mi assicurò anzi che, in seguito a quella opposizione, aveva in corso dei colloqui per una transazione generale e che fra dieci giorni (proprio come ora!) mi avrebbe date notizie definitive... Da allora data l'ostinato silenzio di tomba da parte di Pardini.

Ed ora che cosa si fa con la Banca Centrale e col dott. Munari? Io ho finito ad assumere una ben grave responsabilità professionale, la prima volta in vita mia. Per ora non ho comunicato nulla; e la tua lettera di ieri con l'acclusa lettera di Pardini lascia uno spiraglio alla speranza che la faccenda possa almeno attenuarsi... Mi raccomando ancora a te.

Con i più cordiali saluti.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114) 6 luglio 1937-XV
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

ZAINO - CASSA PREVIDENZA.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Roma

Piazza della Libertà, 4

Care Bonomi,

come ti scrivo a parte, quello che mi hai scritto in ordine alle pratiche Pardini mi ha terrorizzato. E ci penso, soprattutto, per il povero ex vigile urbano Zaino, di cui non vorrei fosse andato perduto il ricorso avanti la Corte dei Conti, dopo che si era riusciti quasi sicuramente a salvarlo in merito. Perciò ti prego di occupartene e darmi qualche notizia.

Scusami e abbiti i più cordiali saluti.

aff.
E. Caldara

Racc. R. R.

22 luglio 1937.

Banca Centr. Ital. - Monte Pietà Roma. -

" - Sredi Ferri. -

Zaino - Cassa Previdenza. -

Egr. Sig. avv. Duilio Pardini

Roma

via Appia Nuova, 8

Per essendo messo in croce dai clienti, ho lasciato scorrere pazientemente anche l'ultimo terreno entro il quale avevi promesso a Bonomi di rimediare a quanto ancora può essere rimediabile. Invano.

Quello che stai commettendo è un delitto contro i doveri professionali, contro il patrimonio dei clienti, contro l'amicizia, contro te stesso: forse la rovina per il povero Zaino e per te, un disastro per la Banca Centrale Italiana e per me.

Scotiti una buona volta. Rimedia a quello che puoi o, almeno, metti Bonomi e me in condizione di poter provvedere a qualche cosa. Per noi l'amicizia è sacra: perdoneremo e aiuteremo, dimenticheremo anche. Ma dacci il modo di farlo, abbi fiducia in noi se hai avuto la somma sventura di perderla in te stesso. Perché, mentre c'è tanto bisogno di reciproco affetto, tu vuoi procurare a noi e a te lo strazio di rinunciarvi?

Voglio confidare ancora: per pochissimi giorni.

Saluti cordiali.

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

22 luglio 1937

Banca Centr. Ital. - Monte Pietà Roma.

e Striv. s. Paolo Credit. Perri. s. Paolo - s. Paolo

Zaino s. Paolo Previdenza. - s. Paolo s. Paolo Reg.

se non, s. Paolo; s. Paolo s. Paolo; s. Paolo s. Paolo

e) s. Paolo s. Paolo s. Paolo s. Paolo s. Paolo

se non, s. Paolo s. Paolo s. Paolo s. Paolo s. Paolo

A. S. E. l' on. avv. Ivano Bonomi
s. Paolo s. Paolo s. Paolo s. Paolo s. Paolo

Volta Mantovana

Carissimo,

Pardini non si è fatto vivo. Gli

scrivo oggi la lettera di cui ti mando copia.

Sabato, trovandomi con Carducci a Bologna, lo pre-
gherò di far di tutto per parlargli personalmen-
te. Ma non so più ormai che cosa pensare, come
non so che cosa mi capiterà. Insieme a tutto il
resto, c'è da perdere proprio la sinderesi.

Ho preso nota di quanto mi scrivi per Cele-
stino Bassi, e sentirò sabato qualcosa da Car-
ducci.

Ricordami alla tua Signora, fa buone vacanze
e abbiti i più cordiali saluti.

*Fu esse
Manni*

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

4 agosto 1937.

MILANO (114)
Via Privata Siracusa, 3
Telefono 50-653

Banca Centr. Ital. = Monte Pietà Roma.

Zaino - Cassa Previdenza.

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi

Volta Mantovana

Caro Bonomi,

non so più dove battere la testa. Pardini non ha risposto nulla alla mia lettera del 22 luglio u.s. (di cui ti ho mandato copia), mentre mi risulta che l'ha ricevuta personalmente il 23. Con Carducci non ho potuto trovarmi a Bologna perchè egli era indisposto; e fino ad ora non mi ha fissato altro appuntamento.

Consigliami e aiutami tu.

Vado e vengo dalla campagna dove si trovano i miei. Ora mi assenterò ancora da sabato mattina a lunedì sera.

Ricordami alla tua Signora, e abbiti i più cordiali saluti.

*apud
Caldara*

copia

Milano, 25 Agosto 1937

ZAINO - CASSA PREVIDENZA.

Caro Carducci,

ho ragione di temere sempre più nei riguardi di Pardini. Ora ripete con Lei il giuoco, avvilente e puerile, che più di una volta ha fatto con Bonomi. Afferma di avermi scritto. E, come sempre, nessuno ora mi ha scritto un rigo in ordine alla pratica Zaino. Ma, in nome di Dio, non posso nemmeno sapere come stanno le cose? Devo proprio venire a Roma, sentire alla Corte dei Conti che il ricorso è parento, al Monte di Pietà che Pardini non ha fatto nulla, e poi subire in pieno il disastro con la magra e penosa soddisfazione di denunciare un amico agli organi professionali?

Purtroppo è quello che dovrò fare; ed ora (Ella lo riconoscerà) senza rimorsi.

Cordiali saluti.

f.° avv. G. Caldera

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

MILANO (114)
Via Privata Sirocusa, 3
Telefono 50-653

31 agosto 1937

Banca Centr. Ital. - Monte Pietà Roma.

" " - Eredi Ferri.

Zaino - Cassa Previdenza.

Bassi Celestino.

A S.E. l'on. avv. IVANOE BONOMI

Volta Mantovana

Caro Bonomi,

ricevo la tua di ieri, e alle tue osservazioni aggiungo che purtroppo *Fardini* ripete anche con Carducci il giuoco fatto con te : gli dice di avermi scritto ! Per sintetizzare la situazione ti unisco copia della lettera che il 25 corr. ho scritto al buon Carducci, il quale si illudeva di essere riuscito a sanovare l'irremovibile. Appena torni a Roma, mi farai un vero favore se tenterai qualcosa d'altro e concorderai con Carducci anche in ordine ad una mia eventuale venuta. Prendi nota, peraltro, che dal 4 al 13 settembre sarò assente.

Cordiali saluti,

*to e/ro
Spaulon*

Dott. avv. EMILIO CALDARA
Dott. avv. MARIA CALDARA

3 settembre 1937

MILANO (114)
Via Privata Sirocusa, 3
Telefono 50-653

A S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi
Volta Mantovana

Caro Bonomi,

mi faccio un dovere di informarti che Pardini mi ha scritto in ordine ad una delle pratiche affidategli (Zaino), mandandomi anche copia di documenti che - dal punto di vista procedurale - mi tranquillizzano. Promette di fare altrettanto anche per il resto.

Con i più cordiali saluti.

apro
Stanton